



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241



COPIA

N° 108 del 23-09-2020 Reg. delib.	Ufficio competente PERSONALE
---	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.
----------------	---

Oggi **ventitre** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Corradin Antonella	Sindaco	P
Vidale Chetti	Assessore	P
Passuello Sabrina	Assessore	A
Villanova Ronny	Assessore	P
Girardi Stefano	Assessore	P

4	1
----------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario Comunale dott. Bertacco Francesco.

Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Legge della Regione Veneto 18 febbraio 2019, n. 11, pubblicata sul BURV n. 18 in data 19.02.2019, con la quale i Comuni di Lusiana e Conco sono stati fusi in un unico comune denominato "Lusiana Conco" a decorrere dal 20 febbraio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 e la n. 65 del 24.06.20 con la quale sono stati assegnati i budget e gli obiettivi ai Responsabili di Area;

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Richiamate:

- la propria deliberazione di giunta municipale n. 82 del 27.11.2019;
- la propria deliberazione di giunta municipale n. 35 del 01.04.2020;
- la propria deliberazione di giunta municipale n. 92 del 12.08.2020;

Preso atto:

- che con comunicazione del Comune di Schiavon ricevuta al prot. n. 8032 del 05.08.2020, la nostra dipendente Baù Federica è risultata prima classificata nella graduatoria finale di merito della procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con passaggio definitivo presumibile dal 01.01.2021;
- che nulla osta alla mobilità della dipendente Baù Federica cat. C1 addetta all'Ufficio Tributi;

Richiamato il comma 450 della L. 190/2014, applicabile ai comuni istituiti a seguito di fusione, come di fatto risulta il Comune di Lusiana Conco, che così recita: "Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata:

- a) ai comuni istituiti a seguito di fusione fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; (lettera così modificata dall'art. 16, comma 1-quinquies, legge n. 160 del 2016, poi dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017);
- b) dopo il comma 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le

facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»;

Precisato che:

- il D. L. n. 34 del 30 aprile 2019 (decreto Crescita) – art. 33, convertito dalla Legge n. 56/2019, in vigore dal 7 luglio 2019, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale; tale disposizione decorre dalla data del 20.04.2020 con la pubblicazione del D.M. 17 marzo 2020 nella G.U. del 27 aprile 2020;

Vista la circolare n. 17102/110/1 – ufficio V[^] - Affari territoriali Ministero dell'Interno del 8.6.2020, ed in particolare le considerazioni sugli effetti della nuova disciplina in materia di disponibilità;

Precisato che il Comune di Lusiana Conco, a seguito dei conteggi fatti dal Responsabile dell'Area Tributi-Risorse Umane, si colloca nella prima fattispecie Tabella 1 cioè quella relativa a quei comuni con bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato e che tale maggior spesa non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa prevista dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n.296;

Che la spesa aggiuntiva, come da circolare sul decreto ministeriale non può superare per il nostro Ente il 19% della spesa del rendiconto 2018 e precisato che con le assunzioni già effettuate e previste nelle precedenti deliberazioni soprarichiamate, non viene superato il predetto limite;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dover modificare integrando il programma dei fabbisogni del personale 2020-2022, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, per i seguenti motivi:

- sostituzione della dipendente che ha chiesto la mobilità presso altro ente al fine di garantire la continuità e qualità dei servizi legati alle attività svolte presso l'ufficio tributi - Area Tributi-Risorse Umane con assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo contabile o tecnico – cat. C1 a tempo pieno;

Dato atto che:

- la spesa potenziale massima del nostro Ente è imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., e per gli Enti nati da fusione, al comma 450 della L. 190/2014, modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017, dalla spesa media del triennio precedente alla fusione e quindi 2016/2018 pari ad €. 1.218.880,57;
- la sostituzione prevista con il presente atto non va ad incrementare la spesa previsionale di personale complessiva;

Preso atto che la ricognizione annuale di eccedenze di personale è stata già effettuata con riferimento alla deliberazione n. 82 del 27/11/2019, e tale ricognizione ha dato esito negativo e ad oggi confermata;

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative all'ultimo quinquennio;

Preso atto che la spesa di personale, dell'ultimo consuntivo approvato relativo all'esercizio finanziario 2018 è stata pari a € 1.149.378,20, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del sopra richiamato decreto del 17/03/2020;

Viste le capacità assunzionali per il Comune di Lusiana Conco definite con i criteri di cui al Decreto del 17/03/2020 considerando la fascia demografica, e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio, calcolate dall'ufficio personale come da allegato A) al presente provvedimento;

Visto infine i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Finanziaria 2020): comma 147, che consente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di poter utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei limiti fissati dal medesimo comma; comma 148, che ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) e ha sostituito le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione» dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: «due anni dalla data di approvazione »;

Ritenuto, pertanto, di modificare integrando il programma dei fabbisogni del personale 2020-2022;

Richiamato il vigente CCNL;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, agli atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49 del Tuel D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi legge,

DELIBERA

1. di modificare integrando, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022**, nei seguenti termini:

Anno 2020:

Assunzione n. 1 Istruttore amministrativo contabile o tecnico – Categoria giuridica C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Ufficio Tributi Area Tributi-Risorse Umane. Procedura da attuare mediante o mobilità volontaria o scorrimento graduatorie oppure concorso pubblico;

2. di dare atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001, dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e al comma 450 della L. 190/2014, modificato dall'art. 21 della legge n. 96 del 2017;
3. di confermare che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
4. di pubblicare il presente piano annuale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
5. di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to Corradin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Comunale
F.to Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Girardi Anna

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 108 del 23-09-2020**

**Oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL
PERSONALE 2020-2022.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 728.

Lusiana Conco, li 28-09-2020

L' INCARICATO
Bertacco Francesco

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 108 del 23-09-2020

Oggetto: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2020-2022.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 09-10-2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Bertacco Francesco**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa